



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Segretario generale vicario

Presidente XI
Commissione consiliare
Presidente IV
Commissione consiliare

e p.c. Segreteria Presidente del Consiglio
regionale

Segreteria Giunta Regionale

Direzione Regionale per lo Sviluppo
economico, Attività produttive e Ricerca

LORO SEDI

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 42 – (R.U. CRL 11034 del 26 aprile 2024) R.U. REG. LAZIO 0561014 del 26 aprile 2024 (Proposta n. 11099 del 28 marzo 2024) – decisione n. 11/2024 assegnato di concerto alla Commissione XI e alla IV Commissione

rif. prot. 294/2024

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: **“Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, articolo 8 - Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. Modifica della D.G.R. n. 1010 del 9 novembre 2022 e approvazione dei nuovi criteri e delle modalità di concessione e di rendicontazione delle risorse.”** per l'acquisizione del parere di competenza, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

D'ordine del Presidente
Ing. Vincenzo Ialongo

IALONGO VINCENZO
2024.04.29 11:10:53
CN=IALONGO VINCENZO
C=IT
2.5.4.4=IALONGO
2.5.4.42=VINCENZO
RSA/2048 bits

Class: 2.10.1



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65937087 – 2979 – 7519 Mail: segreteria generale@regione.lazio.it
Pec: segreteria generale@cert.consreglazio.it; www.consiglio.regione.lazio.it



**REGIONE
LAZIO**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del
Lazio
atti_legis_crl@cert.consreglazio.it

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico le Attività Produttive e la
Ricerca
Sede

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 11 del 24.04.2024 concernente: Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, articolo 8 - Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. Modifica della D.G.R. n. 1010 del 9 novembre 2022 e approvazione dei nuovi criteri e delle modalità di concessione e di rendicontazione delle risorse.

Ns. Prot. n. 294/2024.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 24 aprile 2024, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Maria Genoveffa BOCCIA)





STRUTTURA	Direzione: PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA
PROPONENTE	Area: MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, articolo 8 - Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. Modifica della D.G.R. n. 1010 del 9 novembre 2022 e approvazione dei nuovi criteri e delle modalità di concessione e di rendicontazione delle risorse.

(MARRAZZO ANGELOMARIA)
L' ESTENSORE

(SASSO D'ELIA ALBERTO)
IL RESP. PROCEDIMENTO

(A. SASSO D'ELIA)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(DIRETTORE COMPETENTE)
IL DIRETTORE REGIONALE

ASSESSORATO
PROPONENTE

SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Angelilli Roberta)
IL VICE-PRESIDENTE

DI CONCERTO

BILANCIO, PROGRAMMAZ. ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E

(Righini Giancarlo)
L' ASSESSORE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE:

Data dell' esame:

con osservazioni

senza osservazioni

VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RAGIONERIA GENERALE

(MARCO MARAFINI)

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Data di ricezione: 23/04/2024 prot. 294

ISTRUTTORIA: _____

BOCCIA MARIA GENOVEFFA
2024.04.26 13:27:13

CN=BOCCIA MARIA GENOVEFFA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

RSA/2048 bits

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE COMPETENTE

(BOCCIA MARIA GENOVEFFA)
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, articolo 8 - Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. Modifica della D.G.R. n. 1010 del 9 novembre 2022 e approvazione dei nuovi criteri e delle modalità di concessione e di rendicontazione delle risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vicepresidente - Assessore Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione di concerto con l'Assessore Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6, riguardante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1, concernente "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante "Legge di Contabilità Regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale 29.12.2023, n. 23 relativa a "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la Legge Regionale 29.12.2023, n. 24 relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.12.2023, n. 980 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.12.2023, n. 981 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14.2.2024, n. 75 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26.2.2024, n. 97 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca”;

VISTO l’art. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, recante disposizioni in materia di costituzione di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 1997 che disciplina l’assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale;

VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020 “Attività del Consorzio per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”;

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, art. 40, recante “Razionalizzazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio Unico”, nelle more dell’adozione di una disciplina organica finalizzata alla modernizzazione ed al potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio ed al fine di perseguire immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell’assetto gestionale dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale), è stata promossa la costituzione di un Consorzio Unico per lo sviluppo industriale;
- la normativa di cui sopra rappresenta un efficace strumento di politica industriale sia per valorizzare il ruolo determinante delle aree industriali sia per favorire e creare le condizioni di competitività dei singoli territori in un quadro strategico unitario regionale, ferme restando le attività di gestione ordinaria dell’Ente, tra le quali si evidenzia l’attivazione del complesso iter di elaborazione del nuovo piano regolatore territoriale di valenza regionale;
- il Consorzio Unico Industriale implementa azioni tese allo sviluppo economico e l’attrattività degli investimenti ampliando il concetto di sviluppo industriale con modelli di sviluppo produttivo per aumentare la possibilità di insediamento attuando tutte le misure di semplificazione consentite dalle norme vigenti anche per la diffusione di modelli di produzione circolari e ambientalmente sostenibili per lo sviluppo di strategie di specializzazione intelligente in attuazione delle indicazioni comunitarie;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 4.6.2021 sono stati approvati: il Progetto di fusione, il Piano economico e lo Statuto del costituendo Consorzio Unico;
- con atto notarile, iscritto al repertorio n. 13154 dell’1.12.2021 e registrato all’Ufficio Roma 2 il 10.12.2021 al n. 41408, serie 1/T, è stato ufficialmente costituito il Consorzio Unico, denominato “Consorzio Industriale del Lazio”, mediante fusione tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di

Roma e Latina, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, che subentra in tutte le partecipazioni dei Consorzi che hanno aderito alla fusione”;

- l'art. 8, della Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 20 ha previsto:
 - al comma 2, l'istituzione, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, di un apposito fondo denominato “Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione”, al fine di sostenere il Consorzio Industriale Unico, nella realizzazione delle attività previste dall'art. 1 della citata L.R. n. 1/2020 concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, con una dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00 per l'anno 2022;
 - al comma 3, che i criteri e le modalità per la concessione e per la rendicontazione delle risorse di cui al comma 2 siano definiti con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023 n. 23 che, al comma 3 dell'articolo 23, ha modificato il citato articolo 8 della Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni in materia di sviluppo economico, apportando le seguenti modifiche:

- a) ai commi 2 e 4 le parole: “pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2022”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2024”;
- b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Una quota fino al 20 per cento dello stanziamento annualmente autorizzato a valere sul fondo di cui al comma 2 e, comunque, non superiore all'importo pari a euro 500.000,00, è destinato anche a favorire la ripresa economica del territorio colpito dagli eventi sismici 2016.”.

VISTA la nota prot. 980125 del 7 ottobre 2022 della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca con la quale è stato richiesto alla Direzione Regionale Programmazione Economica specifico parere sulla compatibilità con il quadro normativo europeo in materia di aiuti di specifiche attività riferibili alle competenze attribuite al Consorzio Unico Industriale del Lazio;

VISTO il parere della Direzione Programmazione Economica - Area Aiuti di Stato, reso con comunicazione prot. 982673 del 10 ottobre 2022 che, in risposta alla nota succitata, ritiene le seguenti attività rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri, e comunque di natura non economica, il cui finanziamento non configura aiuto di Stato ai sensi della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento, nei limiti ivi indicati, alla comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato (NOA) 2016, al vademecum sulla disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, nonché al Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, integrato dai quesiti resi dalla Commissione Europea in merito all'applicabilità dell'art. 56 del medesimo Regolamento, in analogia agli interventi descritti nella decisione SA. 36346:

- 1) omogeneizzazione dei piani regolatori territoriali urbanistici, in un unico Piano Regolatore di coordinamento di valenza Regionale;
- 2) razionalizzazione e stesura di norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, definizione dei parametri univoci edilizi;
- 3) collaborazione istituzionale con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale nel rispetto della normativa urbanistica;
- 4) pianificazione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, delle attività strumentali all'individuazione delle aree potenzialmente in grado di attrarre nuovi investimenti;
- 5) pianificazione e regolazione della distribuzione degli insediamenti produttivi nei territori di competenza;
- 6) attività strumentali alla gestione e manutenzione dei siti industriali dismessi ed espropriati, nelle more del completamento delle procedure finalizzate alla concessione delle medesime aree;
- 7) la sorveglianza anti inquinamento;
- 8) valorizzazione e rilancio di terreni pubblici da parte delle pubbliche autorità;
- 9) il finanziamento per la progettazione, la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali a patto che le stesse siano messe a disposizione degli interessati su base aperta trasparente e non discriminatoria. Pertanto, in linea di principio tutti i costi di investimento per lo sviluppo di tale progetto al netto di eventuali utili operativi ottenuti da tale investimento durante tutta la sua vita operativa possono essere sovvenzionati;
- 10) la progettazione e realizzazione di edifici non dedicati, che restano di proprietà dei Consorzi di Enti pubblici e che sono destinati all'insediamento imprenditoriale di una singola o di una pluralità di imprese, in ogni caso non preventivamente individuate ma selezionate successivamente con procedura di selezione aperta e non discriminatoria;
- 11) la progettazione realizzazione e manutenzione ordinaria di impianti a servizio delle aree industriali per la depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, per il trattamento delle acque, per lo stoccaggio dei rifiuti;
- 12) l'acquisto dei terreni finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture locali (in qualità di investimenti materiali), purché il prezzo di acquisto del terreno sia stato individuato sulla base di una gara d'appalto e quindi sulla base di regole di mercato;
- 13) la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria, nell'ambito di aree di proprietà dei Consorzi, di infrastrutture a terra e rigenerazione di terreni da destinare alle attività industriali dell'area di competenza;
- 14) la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili sede dei Consorzi;
- 15) la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, ad uso collettivo e libero accesso a tutte le imprese insediate, volte a consentire le indispensabili condizioni di edificabilità sia tecniche che igienico-sanitarie, e quindi ad esclusione dei tratti ricadenti all'interno dei singoli lotti privati:
 - i. strade ad uso pubblico;
 - ii. percorsi ciclabili e pedonali;
 - iii. spazi liberi di sosta e di parcheggio;
 - iv. principali reti di fornitura quali: rete di fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, comprese le cabine di trasformazione,

rete di distribuzione del gas, illuminazione, cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (solo il tubo);

v. aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica;

- 16) l'acquisto e rigenerazione di terreni da destinare ad attività industriale tramite demolizione e rimozione delle vecchie costruzioni ed eventuale bonifica nel rispetto del principio "chi inquina paga" (i terreni oggetto di intervento sono messi a disposizione delle imprese con procedura di selezione aperta e non discriminatoria);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 9 novembre 2022 *"Consorzio Industriale del Lazio, attuazione dell'art. 8 della Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 - Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. Revoca della DEC26 del 31 maggio 2022 e approvazione dei criteri e delle modalità di concessione e rendicontazione delle risorse"* con la quale tra l'altro:

- si è preso atto, sulla base del parere dell'Area Aiuti di Stato della Direzione Programmazione Economica, reso con nota prot. 982673 del 10 ottobre 2022, che il finanziamento delle azioni di esercizio dei pubblici poteri, e comunque di natura non economica, di seguito elencate, non configura aiuto di Stato ai sensi della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento, nei limiti ivi indicati, alla comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato (NOA) 2016, al vademecum sulla disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, nonché al Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, integrato dai quesiti resi dalla Commissione Europea in merito all'applicabilità dell'art. 56 del medesimo Regolamento, in analogia agli interventi descritti nella decisione SA. 36346:
 - 1) omogeneizzazione dei piani regolatori territoriali urbanistici, in un unico Piano Regolatore di coordinamento di valenza regionale;
 - 2) razionalizzazione e stesura di norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, definizione dei parametri univoci edilizi;
 - 3) collaborazione istituzionale con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale nel rispetto della normativa urbanistica;
 - 4) pianificazione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, delle attività strumentali all'individuazione delle aree potenzialmente in grado di attrarre nuovi investimenti
 - 5) pianificazione e regolazione della distribuzione degli insediamenti produttivi nei territori di competenza;
 - 6) attività strumentali, alla gestione e manutenzione dei siti industriali dismessi ed espropriati, nelle more del completamento delle procedure finalizzate alla concessione delle medesime aree;
 - 7) la sorveglianza anti inquinamento;
 - 8) la valorizzazione e rilancio terreni pubblici da parte delle pubbliche autorità;
 - 9) il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali a patto che le stesse siano messe a disposizione degli interessati su base aperta trasparente e non discriminatoria. Pertanto, in linea di principio tutti i costi di investimento per lo sviluppo di tale progetto al netto di eventuali utili operativi ottenuti da tale investimento durante tutta la sua vita operativa possono essere sovvenzionati;

- 10) la progettazione e realizzazione di edifici non dedicati, che restano di proprietà dei Consorzi di Enti pubblici e che sono destinati all'insediamento imprenditoriale di una singola o di una pluralità di imprese, in ogni caso non preventivamente individuate ma selezionate successivamente con procedura di selezione aperta e non discriminatoria;
 - 11) la progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria di impianti a servizio delle aree industriali per la depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, per il trattamento delle acque, per lo stoccaggio dei rifiuti;
 - 12) l'acquisto dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture locali (in qualità di investimenti materiali), purché il prezzo di acquisto del terreno sia stato individuato sulla base di una gara d'appalto e quindi sulla base di regole di mercato;
 - 13) la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria, nell'ambito di aree di proprietà dei Consorzi, di infrastrutture a terra e rigenerazione di terreni da destinare alle attività industriali dell'area di competenza;
 - 14) la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili sede dei Consorzi;
 - 15) la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, ad uso collettivo e libero accesso a tutte le imprese insediate, volte a consentire le indispensabili condizioni di edificabilità sia tecniche che igienico-sanitarie, e quindi ad esclusione dei tratti ricadenti all'interno dei singoli lotti privati:
 - i. strade ad uso pubblico;
 - ii. percorsi ciclabili e pedonali;
 - iii. spazi liberi di sosta e di parcheggio;
 - iv. principali reti di fornitura quali: rete di fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, comprese le cabine di trasformazione, rete di distribuzione del gas, illuminazione, cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (solo il tubo);
 - v. aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica;
 - 16) l'acquisto e rigenerazione di terreni da destinare ad attività industriale tramite demolizione e rimozione delle vecchie costruzioni ed eventuale bonifica nel rispetto del principio "chi inquina paga" (i terreni oggetto di intervento sono messi a disposizione delle imprese con procedura di selezione aperta e non discriminatoria);
- si è stabilito che le predette azioni sono propedeutiche alla realizzazione delle attività descritte all'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 20/2021, già previste dall'articolo 1 della citata L.R. n. 1/2020, concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, desumibili dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
 - sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione delle risorse previste dal "Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione", ai sensi del citato comma 3, dell'art. 8 della L.R. n. 20/2021, come segue:

- il Consorzio, sulla base di un sistema di contabilità analitica certificato dal Collegio dei Sindaci (organo di revisione contabile interno), che consente la tenuta e la corretta alimentazione di una contabilità separata tra “attività economiche “ ed “attività non economiche afferenti all’esercizio di pubblici poteri”, presenta alla competente struttura regionale un prospetto analitico dei costi sostenuti per le spese di cui sopra, per singola voce, rispettivamente per le annualità 2022, 2023 e 2024 per le attività non economiche riferite all’esercizio di pubblici poteri di cui all’elenco citato nelle premesse;
 - i costi del personale comunque non potranno, per ciascuna attività non economica, superare il 40% dei costi complessivi riferiti all’attività rendicontata;
 - la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, effettuata la verifica di coerenza delle attività rendicontate con l’elenco delle “attività non economiche afferenti all’esercizio di pubblici poteri”, provvede all’erogazione del relativo finanziamento, nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti dei costi rendicontati;
 - la rendicontazione delle spese sostenute per ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024, dovrà essere trasmessa alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno considerato dal presente provvedimento;
- sono state destinate al finanziamento delle spese correnti relative all’effettivo svolgimento di attività strumentali strettamente connesse alle azioni di esercizio di pubblici poteri come sopra individuate, le risorse disponibili sul Capitolo di Bilancio U0000B21915 del programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, denominato “Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”, pari ad € 2.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, ad € 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2023, e ad € 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00032 del 1° marzo 2024 recante “Legge Regionale n. 23 del 29.12.2023, art 6, comma 2 - Nomina del Commissario Straordinario del Consorzio Unico”, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio il prof. Raffaele Trequattrini;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 29.12.2023, art 6, comma 2, è incaricato, tra l’altro, della predisposizione degli atti necessari ad efficientare, razionalizzare e semplificare l’organizzazione e le funzioni del Consorzio Unico;

RITENUTO, al fine di agevolare l’operato del Commissario Straordinario nell’attuazione dei compiti ad esso assegnati dal citato art 6, comma 2 della Legge Regionale n. 23 del 29.12.2023, di modificare i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione delle risorse previste dal “Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”, come individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 9 novembre 2022;

RITENUTO, pertanto, a modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 9 novembre 2022 di stabilire, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della L.R. n. 20/2021 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 23, comma 3 della L.R. n. 23/2023, i nuovi criteri e le modalità per la concessione, rendicontazione ed erogazione delle risorse previste dal

“Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione” come segue:

- il finanziamento delle azioni di esercizio dei pubblici poteri, e comunque di natura non economica, di seguito elencate a carico del *“Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione”* deve intendersi limitatamente al costo delle attività gestionali di parte corrente, con l'esclusione delle spese di investimento:
 1. omogeneizzazione dei piani regolatori territoriali urbanistici, in un unico Piano Regolatore di coordinamento di valenza regionale;
 2. razionalizzazione e stesura di norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, definizione dei parametri univoci edilizi;
 3. collaborazione istituzionale con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale nel rispetto della normativa urbanistica;
 4. pianificazione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, delle attività strumentali all'individuazione delle aree potenzialmente in grado di attrarre nuovi investimenti
 5. pianificazione e regolazione della distribuzione degli insediamenti produttivi nei territori di competenza;
 6. attività strumentali, alla gestione e manutenzione dei siti industriali dismessi ed espropriati, nelle more del completamento delle procedure finalizzate alla concessione delle medesime aree;
 7. la sorveglianza anti inquinamento;
 8. la valorizzazione e rilancio terreni pubblici da parte delle pubbliche autorità;
 9. il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali a patto che le stesse siano messe a disposizione degli interessati su base aperta trasparente e non discriminatoria. Pertanto, in linea di principio tutti i costi di investimento per lo sviluppo di tale progetto al netto di eventuali utili operativi ottenuti da tale investimento durante tutta la sua vita operativa possono essere sovvenzionati;
 10. la progettazione e realizzazione di edifici non dedicati, che restano di proprietà dei Consorzi di Enti pubblici e che sono destinati all'insediamento imprenditoriale di una singola o di una pluralità di imprese, in ogni caso non preventivamente individuate ma selezionate successivamente con procedura di selezione aperta e non discriminatoria;
 11. la progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria di impianti a servizio delle aree industriali per la depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, per il trattamento delle acque, per lo stoccaggio dei rifiuti;
 12. l'acquisto dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture locali (in qualità di investimenti materiali), purché il prezzo di acquisto del terreno sia stato individuato sulla base di una gara d'appalto e quindi sulla base di regole di mercato;
 13. la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria, nell'ambito di aree di proprietà dei Consorzi, di infrastrutture a terra e rigenerazione di terreni da destinare alle attività industriali dell'area di competenza;
 14. la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili sede dei Consorzi;
 15. la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, ad uso collettivo e libero accesso a tutte le imprese

insediate, volte a consentire le indispensabili condizioni di edificabilità sia tecniche che igienico-sanitarie, e quindi ad esclusione dei tratti ricadenti all'interno dei singoli lotti privati:

- i. strade ad uso pubblico;
 - ii. percorsi ciclabili e pedonali;
 - iii. spazi liberi di sosta e di parcheggio;
 - iv. principali reti di fornitura quali: rete di fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, comprese le cabine di trasformazione, rete di distribuzione del gas, illuminazione, cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (solo il tubo);
 - v. aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica;
16. l'acquisto e rigenerazione di terreni da destinare ad attività industriale tramite demolizione e rimozione delle vecchie costruzioni ed eventuale bonifica nel rispetto del principio "chi inquina paga" (i terreni oggetto di intervento sono messi a disposizione delle imprese con procedura di selezione aperta e non discriminatoria);
- Il Consorzio, sulla base di un sistema di contabilità analitica che consenta la tenuta e la corretta alimentazione di una contabilità separata tra "attività economiche " ed "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri", in sede di approvazione del bilancio di esercizio secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, articolo 40, comma 8 sexies, o nel caso in cui l'entità delle spese rendicontabili a valere sul Fondo di dotazione annuale sia raggiunta precedentemente all'approvazione del bilancio stesso, presenta, previa certificazione del Collegio Sindacale, alla struttura regionale competente in materia, un prospetto dei costi sostenuti per le spese relative alle "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri" per ciascuna delle 16 voci di cui all'elenco riportato al secondo punto del dispositivo della deliberazione n. 1010 del 9 novembre 2022, comprensivi dei costi del personale riconoscibili riferiti unicamente alle medesime "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri";
 - dall'annualità 2024 una quota fino al 20 per cento del Fondo e, comunque, non superiore all'importo pari a euro 500.000,00, è destinato alle spese per le "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri", sostenute per il territorio colpito dagli eventi sismici 2016;
 - la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca procede annualmente all'erogazione in favore del Consorzio di un acconto pari al 50% delle risorse disponibili stanziare nell'esercizio finanziario di riferimento relative al "*Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione*" e, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese per l'anno di riferimento, effettuata la verifica di coerenza delle spese sostenute con l'elenco delle "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri", provvede all'erogazione del relativo saldo, nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti dei costi rendicontati;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che che si intendono integralmente richiamate

- di stabilire, a modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 9 novembre 2022 *“Consorzio Industriale del Lazio, attuazione dell’art. 8 della Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 - Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione. Revoca della DEC26 del 31 maggio 2022 e approvazione dei criteri e delle modalità di concessione e rendicontazione delle risorse”*, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della L.R. n. 20/2021 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 23, comma 3 della L.R. n. 23 del 2023, i nuovi criteri e le modalità per la concessione, rendicontazione ed erogazione delle risorse previste dal *“Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”* come segue:
 - il finanziamento delle azioni di esercizio dei pubblici poteri, e comunque di natura non economica, di seguito elencate a carico del *“Fondo per le attività del Consorzio Unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”* deve intendersi limitatamente al costo delle attività gestionali di parte corrente, con l’esclusione delle spese di investimento:
 1. omogeneizzazione dei piani regolatori territoriali urbanistici, in un unico Piano Regolatore di coordinamento di valenza regionale;
 2. razionalizzazione e stesura di norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, definizione dei parametri univoci edilizi;
 3. collaborazione istituzionale con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale nel rispetto della normativa urbanistica;
 4. pianificazione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, regionali e locali, delle attività strumentali all’individuazione delle aree potenzialmente in grado di attrarre nuovi investimenti
 5. pianificazione e regolazione della distribuzione degli insediamenti produttivi nei territori di competenza;
 6. attività strumentali, alla gestione e manutenzione dei siti industriali dismessi ed espropriati, nelle more del completamento delle procedure finalizzate alla concessione delle medesime aree;
 7. la sorveglianza anti inquinamento;
 8. la valorizzazione e rilancio terreni pubblici da parte delle pubbliche autorità;
 9. il finanziamento per la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali a patto che le stesse siano messe a disposizione degli interessati su base aperta trasparente e non discriminatoria. Pertanto, in linea di principio tutti i costi di investimento per lo sviluppo di tale progetto al netto di eventuali utili operativi ottenuti da tale investimento durante tutta la sua vita operativa possono essere sovvenzionati;
 10. la progettazione e realizzazione di edifici non dedicati, che restano di proprietà dei Consorzi di Enti pubblici e che sono destinati all’insediamento imprenditoriale di una singola o di una pluralità di imprese, in ogni caso non preventivamente individuate ma selezionate successivamente con procedura di selezione aperta e non discriminatoria;

11. la progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria di impianti a servizio delle aree industriali per la depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, per il trattamento delle acque, per lo stoccaggio dei rifiuti;
 12. l'acquisto dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture locali (in qualità di investimenti materiali), purché il prezzo di acquisto del terreno sia stato individuato sulla base di una gara d'appalto e quindi sulla base di regole di mercato;
 13. la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria, nell'ambito di aree di proprietà dei Consorzi, di infrastrutture a terra e rigenerazione di terreni da destinare alle attività industriali dell'area di competenza;
 14. la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili sede dei Consorzi;
 15. la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, ad uso collettivo e libero accesso a tutte le imprese insediate, volte a consentire le indispensabili condizioni di edificabilità sia tecniche che igienico-sanitarie, e quindi ad esclusione dei tratti ricadenti all'interno dei singoli lotti privati:
 - i. strade ad uso pubblico;
 - ii. percorsi ciclabili e pedonali;
 - iii. spazi liberi di sosta e di parcheggio;
 - iv. principali reti di fornitura quali: rete di fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, comprese le cabine di trasformazione, rete di distribuzione del gas, illuminazione, cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (solo il tubo);
 - v. aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica;
 16. l'acquisto e rigenerazione di terreni da destinare ad attività industriale tramite demolizione e rimozione delle vecchie costruzioni ed eventuale bonifica nel rispetto del principio "chi inquina paga" (i terreni oggetto di intervento sono messi a disposizione delle imprese con procedura di selezione aperta e non discriminatoria);
- Il Consorzio, sulla base di un sistema di contabilità analitica che consenta la tenuta e la corretta alimentazione di una contabilità separata tra "attività economiche " ed "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri", in sede di approvazione del bilancio di esercizio secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, articolo 40, comma 8 sexies, o nel caso in cui l'entità delle spese rendicontabili a valere sul Fondo di dotazione annuale sia raggiunta precedentemente all'approvazione del bilancio stesso, presenta, previa certificazione del Collegio Sindacale, alla struttura regionale competente in materia, un prospetto dei costi sostenuti per le spese relative alle "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri" per ciascuna delle 16 voci di cui all'elenco riportato al secondo punto del dispositivo della deliberazione n. 1010 del 9 novembre 2022, comprensivi dei costi del personale riconoscibili riferiti unicamente alle medesime "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri";
 - dall'annualità 2024 una quota fino al 20 per cento del Fondo e, comunque, non superiore all'importo pari a euro 500.000,00, è destinato alle spese per le "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri", sostenute per il territorio colpito dagli eventi sismici 2016;
 - la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca procede annualmente all'erogazione in favore del Consorzio di un acconto pari al 50% delle

risorse disponibili stanziare nell'esercizio finanziario di riferimento relative al "*Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione*" e, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese per l'anno di riferimento, effettuata la verifica di coerenza delle spese sostenute con l'elenco delle "attività non economiche afferenti all'esercizio di pubblici poteri", provvede all'erogazione del relativo saldo, nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti dei costi rendicontati.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.